SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Macleods» *(14A06126)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triplinor» *(14A06127)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tripliam» *(14A06128)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duac» *(14A06129)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Alter» *(14A06130)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Trozamil» *(14A06131)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Miraclin» *(14A06132)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Liotir» *(14A06133)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Dissenten» *(14A06134)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Vastarel» *(14A06135)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Losazid» *(14A06136)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Algopirina febbre e dolore» *(14A06137)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Nicardipina Mylan Generics». (14A06138)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Decontril» *(14A06139)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Zeldox» *(14A06140)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Lormetazepam Zentiva» (14A06141)

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Nizoral» *(14A06142)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Depo Provera» *(14A06143)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Olanzapina Zentiva» *(14A06144)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ethyol» *(14A06145)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Lacidipina Teva» *(14A06146)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente a taluni medicinali per uso umano *(14A06147)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Cinetrin» *(14A06148)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Acido zolendronico Zentiva» *(14A06149)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ratacand plus» *(14A06150)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Jext» *(14A06151)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ondansetrone Teva» *(14A06152)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Irinotecan Hospira» *(14A06153)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Mirtazapina Mylan Generics Italia». *(14A06154)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Diidergot» *(14A06155)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ticlopidina Dorom» *(14A06156)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Ratiopharm». *(14A06157)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Orap» *(14A06158)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldactone» *(14A06159)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gastromiro» *(14A06160)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diprosone» *(14A06161)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasitone» *(14A06162)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adriblastina» *(14A06163)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deniban» *(14A06164)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solian» *(14A06165)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano *(14A06166)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva». *(14A06167)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Ratiopharm» *(14A06168)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Pfizer». *(14A06169)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sandoglobulina». *(14A06170)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina EG». *(14A06171)*

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo, Guaifenesina e Fenilefrina Perrigo». *(14A06172)*

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Torrent». *(14A06173)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo» *(14A06174)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Osmohale», con conseguente modifica stampati. *(14A06175)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Moxonidina Mylan Generics», con conseguente modifica stampati. *(14A06176)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amlodipina Germed», con conseguente modifica stampati. *(14A06177)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benketol», con conseguente modifica stampati. *(14A06178)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. **112**.

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, il Titolo III della Parte Quinta;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi - Convenzione MARPOL 73/78, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662;

Visto il Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato con legge 6 febbraio 2006, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 giugno 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";

b) alla lettera *b)*, numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";

c) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

d) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";

e) la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

"t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.".

2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari

allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";

c) al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";

d) al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";

e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;

f) al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";

g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.

6-*ter*. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.";

h) al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";

i) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";

l) al comma 12:

1) le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono soppresse;

2) le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorità che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-*bis*.";

m) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. Al fine di assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorità marittime e, ove istituite, delle autorità portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorità marittime e, ove istituite, alle autorità portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";

n) al comma 13, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-*bis*;";

o) al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati";

p) al comma 14 le parole: “esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni” sono sostituite dalle seguenti: “esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni” e le parole: “commi da 2 a 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1 a 8”;

q) al comma 14, lettera *a)*, le parole: “la descrizione della tecnologia” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione del metodo” e le parole: “per effetto della sperimentazione” sono sostituite dalle seguenti: “per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento”;

r) al comma 14, lettera *b)*, le parole: “non superino quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni” sono sostituite dalle seguenti: “saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni”;

s) al comma 14, lettera *c)*, le parole: “commi da 2 a 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1 a 8”;

t) al comma 14, lettera *d)*, dopo le parole: “uno studio” sono inserite le seguenti: “diretto a dimostrare la compatibilità”;

u) al comma 14 la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

“e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l’esperimento;”;

v) al comma 14, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

“e-*bis*) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;

e-*ter*) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.”

z) al comma 15 il primo periodo è sostituito dal seguente:

“15. L’autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell’idoneità delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all’istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l’istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere *d)* ed e-*ter*), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell’istruttoria il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell’ISPRA.”;

aa) al comma 16 le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

“*a)* gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;

b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;

c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall’autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.”;

bb) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

“18-*bis*. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l’utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso l’utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.”;

cc) i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

“19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione europea, l’utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all’ Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:

a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell’allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;

b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.";

dd) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell'autorità competente.".

3. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 le parole: "effettuati anche" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati";

b) al comma 10, lettera *a)*, le parole: "secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO";

c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.

10-*ter*. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-*quater*, hanno l'obbligo di comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma. È utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

10-*quater*. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare all'autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l'autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l'autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorità competente all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.

10-*quinquies*. Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10-*quater* ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-*ter*, può attivare la procedura prevista all'articolo 295, comma 12-*bis*, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-*quater*, l'autorità competente all'applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.".

4. All'allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione 3, paragrafo 1.2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;";

b) alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera *c)*, le parole: "e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm^3" sono soppresse;

c) alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA";

d) alla sezione 3, paragrafo 3.1, le parole: "la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato" sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite";

e) alla sezione 3, paragrafo 3.4, le parole: "dati.combustibili@apat.it" sono sostituite dalle seguenti: "dati.combustibili@isprambiente.it";

f) alla sezione 3, la tabella III è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I al presente decreto;

g) dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

allegato I
(articolo 1, comma 4, lettera f)

« Tabella III

Combustibili per uso marittimo	*Quantitativi totali (kt/anno)*	*Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)*
Gasolio marino qualità DMA, DMX, DMZ (1)		0,10 Altro
Olio diesel marino qualità DMB (1)		0,10 1,50 Altro
Altri combustibili per uso marittimo (2)		3,50 0,10 1,50

(1) la distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.».

allegato II
(articolo 1, comma 4, lettera g)

« Sezione 4

Valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni

1. Ai fini previsti dall'articolo 295, comma 20, lettera a), si applicano i seguenti valori di emissione equivalenti ai limiti di tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo:

Tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo (% m/m)	Rapporto emissione SO_2 (ppm)/CO_2 (% v/v)
3,50	151,7
1,50	65,0
1,00	43,3
0,50	21,7
0,10	4,3

2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si utilizzano un distillato a base di petrolio o oli combustibili residui. Se si utilizza un altro tipo di combustibile, l'operatore deve individuare un'altra idonea modalità ai fini prevista all'articolo 295, comma 20, lettera a).

3. In casi in cui la concentrazione di CO_2 é ridotta da un sistema di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO_2, può essere misurata nel punto di ingresso di tale sistema, purché l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri che la metodologia è idonea ai fini della misura.

Sezione 5

Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni

1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 295, commi 19 e 20, devono rispettare, ai fini dell'utilizzo, almeno i seguenti criteri individuati in funzione dello specifico tipo di metodo:

Metodo di riduzione delle emissioni	Criteri per l'utilizzo
A. Utilizzo di una miscela di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione (per le navi all'ormeggio)	Si applicano i criteri previsti dalla decisione della Commissione europea 2010/769/UE del 13 dicembre 2010.
B. Sistemi di depurazione dei gas di scarico	Si applicano i criteri previsti dalla risoluzione MEPC.184(59). Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che utilizzano prodotti chimici, additivi o preparati o che creano rilevanti agenti chimici durante l'esercizio, previsti dal punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59), non possono essere scaricate in mare, inclusi baie, porti ed estuari, eccettuato il caso in cui l'utilizzatore dimostri che tali gli scarichi non producono impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato è la soda caustica, tali scarichi sono ammessi se rispettano i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59), ed un limite per il pH pari a 8,0.
C. Utilizzo di biocarburanti	Si utilizzano combustibili definiti biocarburanti nella direttiva 2009/28/CE e che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO. Restano fermi i limiti di tenore di zolfo previsti dall'articolo 295 per le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo.

Sezione 6

Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter

1. Ai fini della comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter, si utilizza il seguente rapporto:

Rapporto di indisponibilità di combustibile a norma (facsimile)

Data:

Campo	*Nome del campo*	*Dati*	*Note e istruzioni di compilazione*
1	*Nome della compagnia della nave*		*Inserire il nome della compagnia della nave*
2	*Nome della Nave*		*Inserire il nome della nave*
3	*Paese di bandiera*		*Inserire il codice paese come da ISO 3166* *(Un elenco dei codici è reperibile al seguente indirizzo)* https://www.iso.org/obp/ui/#search
4	*Numero IMO*		*Inserire il numero identificativo IMO assegnato alla nave. Inserire " ND" se non si dispone di un numero identificativo IMO*
5	*Data prima comunicazione*		*Inserire la data in cui la nave ha ricevuto la prima comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana*

6	*Luogo di prima comunicazione*		*Inserire il nome del porto in cui la nave ha ricevuto la prima comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana* *Nota: se la nave ha ricevuto la comunicazione in navigazione, fornire le coordinate della nave al momento della comunicazione*
7	*Nomi dei porti dopo la prima comunicazione*		*Inserire i nomi di tutti i successivi porti noti, che la nave dovrà scalare durante il viaggio pianificato, dopo aver ricevuto la comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana.*
8	*Nome dell'ultimo porto prima dell' ingresso in acque Italiane*		*Inserire il nome del porto precedente a quello di ingresso in acque di giurisdizione italiana* *Nota: questo porto deve essere riportato anche nel Campo 7*
9	*Nome del porto in cui si è verificato il disservizio sul rifornimento di combustibile*		*Inserire il nome del porto si è verificato il disservizio sul rifornimento di combustibile. Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND"*
10	*Nome del fornitore di carburante che ha originato il disservizio*		*Immettere il nome del fornitore di carburante previsto nel porto di cui al campo 9 all'unità che sta attualmente riportando la non conformità del carburante utilizzato.* *Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND"*
11	*Numero di fornitori contattati*		*Inserire il numero dei fornitori contattati nel porto indicato al Campo 9 dove si è verificato il disservizio del*

			rifornimento. *Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND".* *Nota: si prega di inserire le informazioni di contatto dei fornitori*
12	*Data e orario stimati di arrivo nelle acque di giurisdizione Italiane*		*Inserire data e ora stimate di ingresso nelle acque di giurisdizione Italiane* Formato:*anno/mese/giorno /ora*
13	*Contenuto di zolfo del combustibile non conforme*		*Inserire il contenuto di zolfo, in percentuale per massa (% m/m) del combustibile non conforme che verrà usato all'ingresso e durante le operazioni nelle acque di giurisdizione Italiana*
14	*Stima delle ore d'impiego del propulsore principale*		*Inserire il numero di ore previsto durante le quali i motori principali funzioneranno con il combustibile non conforme, nelle acque di giurisdizione Italiana*
15	*Nome del primo porto italiano di accosto*		*Inserire il nome del primo porto italiano di accosto*
16	*E' disponibile combustibile conforme nel primo porto italiano?*		*Il primo porto italiano di accosto avente disponibilità di combustibile conforme?* S: *Si* N: *No*
17	*Piano di rifornimento di combustibile conforme nel primo porto italiano di accosto*?		*La vostra nave ha pianificato il rifornimento di combustibile a norma nel primo porto italiano*? S: *Si* N: *No*
18	*Numero di fornitori contattati al primo porto italiano*		*Inserire il numero di fornitori contattati al*

			primo porto di accosto indicato nel Campo 15. *Nota: Se il Campo 17 è "S", allora inserire "ND". Fornire informazioni di contatto dei fornitori*
19	*Nome del secondo porto italiano di accosto*		*Inserire il nome del secondo porto italiano di accosto.* *Nota: Se il Campo 17 è "S", allora inserire "ND" / Se il vostro successivo porto di accosto non è in Italia allora inserire "Nessuno"*
20	*E' disponibile combustibile conforme nel secondo porto italiano?*		*E' disponibile combustibile conforme nel secondo porto italiano di accosto?* S: *Si* N: *No* *Nota: Se il Campo 17 è "ND" o il campo 19 è "Nessuno" allora inserire "ND"*
21	*Piano di rifornimento di combustibile conforme, nel secondo porto italiano?*		*La nave ha pianificato il bunker al secondo porto italiano?* S: *Si* N: *No* *Nota: Se Campo 17 è "ND" o il 19 è "Nessuno allora inserire "ND"*
22	*Numero di fornitori contattati al secondo porto italiano*		*Inserire il numero di fornitori contattati al secondo porto di accosto al Campo 19* *Nota: Se il Campo 19 è*

			"ND" o "Nessuno" allora inserire "ND". *Nota: Prego fornire informazioni di contatto dei fornitori*
23	*Data e orario stimati di uscita dalle acque di giurisdizione Italiana*		*Inserire data e ora stimate di uscita dalle acque di giurisdizione Italiana* *Formato: anno/mese/giorno/ora*
24	*Sono stati presentati analoghi rapporti precedentemente?*		*Indicare se la compagnia indicata al Campo 1 ha già presentato analoghi rapporti per qualsiasi nave nei precedenti 12 mesi* S: *Si* N: *No*
25	*Numero di rapporti presentati*		*Inserire il numero di Rapporti di indisponibilità presentati negli ultimi 12 mesi (Includere il presente nel totale)* *Nota: Se il Campo 24 è "N", allora inserire "1"*
26	*Funzionario della Società Armatrice Nome, e-mail e telefono*		*Inserire il nome di un funzionario della Società armatrice designato quale punto di contatto (includendo il titolo, es: Dott, Sig., Cap.,ecc.), l'e-mail e il telefono (includendo il prefisso internazionale se non italiano)*
27	*Descrizione delle azioni intraprese per raggiungere la conformità , eventuali ulteriori problemi , commenti o altre informazioni*		*Fornire una descrizione delle azioni intraprese per raggiungere la conformità, eventuali ulteriori problemi , commenti o altre informazioni afferenti alla situazione di non conformità della nave ai*

			requisiti per il combustibile marino previsti nelle acque di giurisdizione italiana. *Nota: Si può scegliere di allegare un documento separato che contenga tale descrizione (formato pdf). Se si sceglie di allegare un documento separato, immettere "allegato" in questo campo.* *Se non si dispone di queste informazioni , inserire " ND"*

».

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2012/33/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo) è pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 2012, n. L 327.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

Il testo dell'allegato B e dell'art. 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

In vigore dal 4 settembre 2013

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014)."

"Art. 1. *Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*

In vigore dal 4 settembre 2013

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.".

Il Titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, è così rubricato:

"Parte Quinta

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Titolo III

Combustibili".

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 292. *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) olio combustibile pesante:

1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 *aNC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039*, escluso il combustibile per uso marittimo;

2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere *b)* e *f)*, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo;

b) gasolio:

1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici *NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019;*

2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;

f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;

g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;

h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;

i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;

m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;

n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno;

o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio;

p).

q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia

un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;

t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.".

Il testo dell'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 295. *(Combustibili per uso marittimo)*

1. *Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.*

2. *È vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.*

3. È vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo *superiore all'1,50% in massa.*

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo *superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa*. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.

5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico, all'area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.

6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo *superiore all'1,50% in massa*. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. *Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei più restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1.*

6-bis. *Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.*

6-ter. *Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.*

7.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo *superiore allo 0,10% in massa* su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.

9. *Il comma 8 non si applica*:

a);

b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;

c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.

10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.

11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

12. È tenuto, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. *Le variazioni dei dati* sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori è comunicata in via preventiva. *I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorità che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2*-bis.

12-bis. *Al fine di assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorità marittime e, ove istituite, delle autorità portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo eco-*

nomico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorità marittime e, ove istituite, alle autorità portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.

13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:

a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;

b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;

c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;

d) *ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;*

e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.

14. *Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati*, su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, *esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni,* nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai *commi da 1 a 8*. Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:

a) la descrizione del metodo e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonché la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti *per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento*;

b) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo *saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni;*

c) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai *commi da 1 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;*

d) uno studio *diretto a dimostrare la compatibilità*dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilità; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento sull'ambiente marino;

e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l'esperimento.

e-bis*) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;*

e-ter*) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.*

15. L'autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneità delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) *ed* e-ter*), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'ISPRA.* L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento può essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicità di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicità con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera *d)*.

16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorità di cui all'articolo 296, comma 9:

a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;

b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;

c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.

17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalità di cooperazione nel procedimento autorizzativo.

18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

18-bis. *Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.*

19. Inalternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, é ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,

appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

20. *Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:*

a) *le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;*

b) *sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.*

20-bis. *Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell'autorità competente.".*

Il testo dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 296. *(Controlli e sanzioni)*

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:

a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;

b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.

2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *p)*, e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera *i)*.

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.

4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:

a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili;

b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'articolo 295, comma 11.

8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.

10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato *secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO;*

b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo;

c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

10-bis. *Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.*

10-ter. *Nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10*-quater, *hanno l'obbligo di comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma. E' utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.*

10-quater. *Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare all'autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l'autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto é stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non é dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l'autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorità competente all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.*

10-quinquies. *Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10*-quater *ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela dl territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela dl territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10*-ter, *può attivare la procedura prevista all'articolo 295, comma 12*-bis, *con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.*

11. *In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10*-quater, *l'autorità competente all'applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.".*

Il testo dell'Allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Allegati alla Parte Quinta

Allegato X - Disciplina dei combustibili

Parte I

Combustibili consentiti

Sezione 1

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *e)*, rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e risondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *h)*, e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;

r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste;

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203

del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa;

d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*;

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.

3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e 2, negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato, è consentito l'uso di:

a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purché prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.

5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare, è consentito l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera *a)* e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;

C) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.

6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua- carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica, purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II;

b) impianti di cui al paragrafo 2.

7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei seguenti combustibili;

a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;

b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformità alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;

c) coke da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

f) bitume da petrolio;

g) coke da petrolio;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.

9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.

10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito, alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-*ter*, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).

Sezione 2

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II

1. Negli impianti disciplinati dal titolo II è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d)* e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;

f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3;

[l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9;]

[m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera 1), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;]

n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste.

1-*bis*. L'uso dei combustibili di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* può essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. I combustibili di cui alle lettere 1), *m)* ed *n)*, non possono essere utilizzati negli impianti di cui all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.

[3. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettera 1), o delle loro emulsioni di cui alla lettera *m)* è consentito fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2007, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionano, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.]

[4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, deve risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 o da annotazioni effettuate su tale libretto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1, lettere 1) o *m)*.]

Sezione 3

Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi

1. Olio combustibile pesante.

1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera *a)*, utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.

1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, è consentito, in conformità a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:

a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;

b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera *a)* ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera *a)*, non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3;

c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere *a)* e *b)*, a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione.

2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.

2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera *d)*, sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.

3. Trasmissione di dati.

3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'*ISPRA* e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'*ISPRA* e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e secondo modalità che assicurino *la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.*

3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'*ISPRA* e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'*ISPRA* e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente.

3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'*ISPRA* su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo *dati.combustibili@isprambiente.it* e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it.

3.5. La relazione elaborata dall'*ISPRA* sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e importato.

Tabella I*

Combustibile		Tenore di zolfo accertato (% m/m)	Metodo utilizzato per la determinazione del tenore di zolfo	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (1) (% m/m)	Modalità di accertamento
Olio combustibile pesante					
Gasolio					
Combustibili per uso marittimo	Gasolio marino qualità DMA (3)				
	Gasolio marino qualità DMX (3)				
	Olio diesel marino qualità DMB (3)				
	Olio diesel marino qualità DMC (3)				
	Altro (4)				

(1) L'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella della disposizione che lo prevede
(2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertamento effettuato mediante campionamento ed analisi e con la lettera D l'accertamento effettuato mediante controlli sui documenti.
(3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile
(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento
Tabella II (1441)
Dati indentificativi dell'impianto:

Combustibili	Quantitativi totali (kt/anno) (2)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)
Gasolio (come tale o in emulsione) (1)		0,20
		0,10
Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione) (1)		0,3
		1,0
		3,0
		4,0

(1) Per la emulsione è escluso il quantitativo di acqua
(2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodoyyi o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto (consumi interni)

Tabella III

Combustibili per uso marittimo	*Quantitativi totali (kt/anno)*	*Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m)*
Gasolio marino qualità DMA, DMX, DMZ (1)		*0,10* *Altro*
Olio diesel marino qualità DMB (1)		*0,10* *1,50* *Altro*
Altri combustibili per uso marittimo (2)		*3,50* *0,10* *1,50*

(1) la distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.
*(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino***.**

Sezione 4

Valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni

1. Ai fini previsti dall'articolo 295, comma 20, lettera a), si applicano i seguenti valori di emissione equivalenti ai limiti di tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo:

Tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo (% m/m)	*Rapporto emissione SO_2 (ppm)/CO_2 (% v/v)*
3,50	*151,7*
1,50	*65,0*
1,00	*43,3*
0,50	*21,7*
0,10	*4,3*

2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si utilizzano un distillato a base di petrolio o oli combustibili residui. Se si utilizza un altro tipo di combustibile, l'operatore deve individuare un'altra idonea modalità ai fini prevista all'articolo 295, comma 20, lettera a).

3. In casi in cui la concentrazione di CO_2 é ridotta da un sistema di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO_2, può essere misurata nel punto di ingresso di tale sistema, purché l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri che la metodologia è idonea ai fini della misura.

Sezione 5

Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni

1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 295, commi 19 e 20, devono rispettare, ai fini dell'utilizzo, almeno i seguenti criteri individuati in funzione dello specifico tipo di metodo:

Metodo di riduzione delle emissioni	*Criteri per l'utilizzo*
A. Utilizzo di una miscela di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione (per le navi all'ormeggio)	*Si applicano i criteri previsti dalla decisione della Commissione europea 2010/769/UE del 13 dicembre 2010.*
B. Sistemi di depurazione dei gas di scarico	*Si applicano i criteri previsti dalla risoluzione MEPC.184(59).* *Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che utilizzano prodotti chimici, additivi o preparati o che creano rilevanti agenti chimici durante l'esercizio, previsti dal punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59), non possono essere scaricate in mare, inclusi baie, porti ed estuari, eccettuato il caso in cui l'utilizzatore dimostri che tali gli scarichi non producono impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato è la soda caustica, tali scarichi sono ammessi se rispettano i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59), ed un limite per il pH pari a 8,0.*
C. Utilizzo di biocarburanti	*Si utilizzano combustibili definiti biocarburanti nella direttiva 2009/28/CE e che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO. Restano fermi i limiti di tenore di zolfo previsti dall'articolo 295 per le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo.*

Sezione 6

Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter

1. Ai fini della comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter, si utilizza il seguente rapporto:

Rapporto di indisponibilità di combustibile a norma (facsimile)

Data:

Campo	*Nome del campo*	*Dati*	*Note e istruzioni di compilazione*
1	*Nome della compagnia della nave*		*Inserire il nome della compagnia della nave*

2	*Nome della Nave*		*Inserire il nome della nave*
3	*Paese di bandiera*		*Inserire il codice paese come da ISO 3166* *(Un elenco dei codici è reperibile al seguente indirizzo) https://www.iso.org/obp/ui/#search*
4	*Numero IMO*		*Inserire il numero identificativo IMO assegnato alla nave. Inserire " ND" se non si dispone di un numero identificativo IMO*
5	*Data prima comunicazione*		*Inserire la data in cui la nave ha ricevuto la prima comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana*
6	*Luogo di prima comunicazione*		*Inserire il nome del porto in cui la nave ha ricevuto la prima comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana* *Nota: se la nave ha ricevuto la comunicazione in navigazione, fornire le coordinate della nave al momento della comunicazione*
7	*Nomi dei porti dopo la prima comunicazione*		*Inserire i nomi di tutti i successivi porti noti, che la nave dovrà scalare durante il viaggio pianificato, dopo aver ricevuto la comunicazione di dover effettuare un viaggio comportante il transito nelle acque di giurisdizione italiana.*
8	*Nome dell'ultimo porto prima dell' ingresso in acque Italiane*		*Inserire il nome del porto precedente a quello di ingresso in acque di*

			giurisdizione italiana *Nota: questo porto deve essere riportato anche nel Campo 7*
9	*Nome del porto in cui si è verificato il disservizio sul rifornimento di combustibile*		*Inserire il nome del porto si è verificato il disservizio sul rifornimento di combustibile. Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND"*
10	*Nome del fornitore di carburante che ha originato il disservizio*		*Immettere il nome del fornitore di carburante previsto nel porto di cui al campo 9 all'unità che sta attualmente riportando la non conformità del carburante utilizzato.* *Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND"*
11	*Numero di fornitori contattati*		*Inserire il numero dei fornitori contattati nel porto indicato al Campo 9 dove si è verificato il disservizio del rifornimento.* *Se non si è trattato di un disservizio sul rifornimento inserire "ND".* *Nota: si prega di inserire le informazioni di contatto dei fornitori*
12	*Data e orario stimati di arrivo nelle acque di giurisdizione Italiane*		*Inserire data e ora stimate di ingresso nelle acque di giurisdizione Italiane* *Formato:anno/mese/giorno /ora*
13	*Contenuto di zolfo del combustibile non conforme*		*Inserire il contenuto di zolfo, in percentuale per massa (% m/m) del combustibile non conforme che verrà usato all'ingresso e durante le operazioni nelle acque di giurisdizione Italiana*
14	*Stima delle ore d'impiego del propulsore principale*		*Inserire il numero di ore previsto durante le quali i motori principali funzioneranno con il combustibile non conforme, nelle acque di giurisdizione Italiana*
15			*Inserire il nome del primo*

	Nome del primo porto italiano di accosto		*porto italiano di accosto*
16	*E' disponibile combustibile conforme nel primo porto italiano?*		*Il primo porto italiano di accosto avente disponibilità di combustibile conforme?* *S: Si* *N: No*
17	*Piano di rifornimento di combustibile conforme nel primo porto italiano di accosto?*		*La vostra nave ha pianificato il rifornimento di combustibile a norma nel primo porto italiano?* *S: Si* *N: No*
18	*Numero di fornitori contattati al primo porto italiano*		*Inserire il numero di fornitori contattati al primo porto di accosto indicato nel Campo 15.* *Nota: Se il Campo 17 è "S", allora inserire "ND". Fornire informazioni di contatto dei fornitori*
19	*Nome del secondo porto italiano di accosto*		*Inserire il nome del secondo porto italiano di accosto.* *Nota: Se il Campo 17 è "S", allora inserire "ND" / Se il vostro successivo porto di accosto non è in Italia allora inserire "Nessuno"*
20	*E' disponibile combustibile conforme nel secondo porto italiano?*		*E' disponibile combustibile conforme nel secondo porto italiano di accosto?* *S: Si* *N: No* *Nota: Se il Campo 17 è "ND" o il campo 19 è*

			"Nessuno" allora inserire "ND"
21	*Piano di rifornimento di combustibile conforme, nel secondo porto italiano?*		*La nave ha pianificato il bunker al secondo porto italiano?* *S: Si* *N: No* *Nota: Se Campo 17 è "ND" o il 19 è "Nessuno allora inserire "ND"*
22	*Numero di fornitori contattati al secondo porto italiano*		*Inserire il numero di fornitori contattati al secondo porto di accosto al Campo 19* *Nota: Se il Campo 19 è "ND" o "Nessuno" allora inserire "ND".* *Nota: Prego fornire informazioni di contatto dei fornitori*
23	*Data e orario stimati di uscita dalle acque di giurisdizione Italiana*		*Inserire data e ora stimate di uscita dalle acque di giurisdizione Italiana* *Formato: anno/mese/giorno/ora*
24	*Sono stati presentati analoghi rapporti precedentemente?*		*Indicare se la compagnia indicata al Campo 1 ha già presentato analoghi rapporti per qualsiasi nave nei precedenti 12 mesi* *S: Si* *N: No*
25	*Numero di rapporti presentati*		*Inserire il numero di Rapporti di indisponibilità presentati negli ultimi 12 mesi (Includere il presente nel totale)* *Nota: Se il Campo 24 è "N", allora inserire "1"*
26	*Funzionario della Società Armatrice Nome, e-mail e telefono*		*Inserire il nome di un funzionario della Società armatrice designato quale punto di contatto*

			(includendo il titolo, es: Dott, Sig., Cap.,ecc.), l'e-mail e il telefono (includendo il prefisso internazionale se non italiano)
27	*Descrizione delle azioni intraprese per raggiungere la conformità , eventuali ulteriori problemi , commenti o altre informazioni*		*Fornire una descrizione delle azioni intraprese per raggiungere la conformità, eventuali ulteriori problemi , commenti o altre informazioni afferenti alla situazione di non conformità della nave ai requisiti per il combustibile marino previsti nelle acque di giurisdizione italiana.* *Nota: Si può scegliere di allegare un documento separato che contenga tale descrizione (formato pdf). Se si sceglie di allegare un documento separato, immettere "allegato" in questo campo.* *Se non si dispone di queste informazioni , inserire " ND"*

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O., così recita:

"Art. 3. *Disposizioni finali.*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonchè alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenti autorità provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Per il testo dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 1.

14G00126

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 157 del 5 marzo 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 178 del 10 luglio 2014 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana»;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 luglio 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A06296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 83.642 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 agosto 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell' art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 agosto 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A06492

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2014.

Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, «con decreto a cadenza triennale, il Ministro dell'interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6»;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 2011, con il quale sono stati fissati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2011-2013;

Visti i dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 19 giugno 2014;

Decreta:

1. Per il triennio 2014-2016, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e sgg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8, lettera *g)* Tuel sono i seguenti:

Comuni

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 499 abitanti	1/78
da 500 a 999 abitanti	1/103
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/123
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/137
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/143
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/151
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/145
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/133
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/117
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/107
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/79
da 500.000 abitanti e oltre	1/75

Province

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/483
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/676
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/699
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1222
oltre 2.000.000	1/1259

2. Ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

14A06391

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Reward».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2014, dall'Impresa Microcide Ltd con sede legale in Shepherds Grove, Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REWARD, contenente la sostanza attiva coadiuvante olio di colza, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Codacide, registrato al n. 11206 con decreto direttoriale in data 22 febbraio 2002, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 novembre 2013, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata Impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e succ. mod.:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Codacide, registrato al n. 11206;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante componente del prodotto fitosanitario di riferimento; la validità dell'autorizzazione è subordinata alla regolamentazione e agli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e che saranno definite in attuazione dell'art. 58 dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive coadiuvanti.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Microcide Ltd con sede legale in Shepherds Grove, Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato REWARD, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto..

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti il coadiuvante componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 0,250 - 0,500; L 1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Microcide Ltd con sede legale in Shepherds Grove, Stanton – Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

REWARD

Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per erbicidi e insetticidi
(EMULSIONE)

Registrazione Ministero della Salute n. .... del

COMPOSIZIONE
- Olio di colza* g. 95 (=864 g/l)
- Coformulanti q.b.a g.100

*grado alimentare

MICROCIDE Ltd
Shepherds Grove, Stanton
Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK)
Tel: +44 (0)1359 251077

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto: 0,250-0,500 1–1,5–2,5–5–10-20–25 L

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Stabilimento di produzione: **MICROCIDE Ltd - Shepherds Grove, Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK)**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

REWARD è un olio vegetale completamente biodegradabile che aggiunto ai prodotti erbicidi ne migliora la distribuzione, la bagnabilità e l'aderenza degli stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione erbicida contro le malerbe. Il prodotto può ridurre inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge. **REWARD** può essere impiegato in miscela con l'insetticida Altacor a base di Chlorantraniliprole.

DOSI D'IMPIEGO E COLTURE

REWARD si impiega alla dose di **1,25-2,5 l/ha** in miscela con erbicidi di post-emergenza a base delle sostanze attive sotto indicate:

- Dicamba, Rimsulfuron, Sulcotrione, Mesotrione, Fluroxipir, Terbutilazina, Bromoxinil, **su mais**;
- Metamitron, Lenacil, Triflusulfuron metile, Fenmedifam, Desmedifam, Etofumesate e loro miscele, Quizalofop etile, Clopiralid su **barbabietola da zucchero**;
- Miscele di Clodinafop-propargyl + Cloquintocet Mexyl, Tribenuron metile, su **frumento**;
- Diclofop metile + Fenoxaprop-P-etile, Diflufenican + Isoproturon su **orzo**;
- Tifensulfuron metile, Imazamox, Oxasulfuron su **soia**;
- Cicloxidim, Quizalofop etile su **colza**;
- Cyalofop butyl, Azimsulfuron, Bensulfuron metile, Metsulfuron metile su **riso**;
- Rimsulfuron, Metribuzin su **pomodoro**;
- Glifosate, Glifosate trimesio nel diserbo dei **letti di semina in assenza di colture, di piazzali, aree industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali**.

REWARD si impiega, inoltre, alle dosi si impiega alla dose di **1,25-2,5 l/ha**, anche in miscela con in seguenti prodotti fitosanitari ad azione erbicida:

- **TITUS MAIS EXTRA** (Reg.13186), a base di Rimsulfuron + Nicosulfuron, su **mais**
- **BROADWAY** (Reg. 13388) e **FLORAMIX** (Reg. 13387), erbicida a base di Pyroxsulam + Florasulam + Cloquintocet mexyl, su **frumento**
- **MAROX SX** (Reg. 14525), a base di Tifensulfuron metile + Tribenuron metile, su **frumento e orzo**
- **EXPRESS SUN** (Reg. 15337), a base di Tribenuron metile, su **girasole**

e alla dose di 2,5 l/ha in miscela con il seguente prodotto ad azione insetticida:

- **ALTACOR** (Reg. 14137), a base di Chlorantraniliprole, per l'impiego su **pomodoro e melanzana** per la lotta alla ***Tuta absoluta***.

L'uso del REWARD consente la riduzione delle dosi d'impiego degli erbicidi. Prima di operare verificare attentamente le condizioni di campo e leggere quanto riportato nelle modalità d'impiego delle etichette dei prodotti da miscelare.

ISTRUZIONI PER L'USO

In caso di miscela con prodotti in formulazione liquida, mescolare accuratamente in un recipiente a parte la quantità prevista di **REWARD** e del prodotto fitosanitario fino ad ottenere un'emulsione. Versare l'emulsione così ottenuta nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua (1/3) e quindi completare il riempimento della botte mantenendo la massa in costante agitazione.

In caso di miscela con prodotti erbicidi in formulazione polvere bagnabile o granuli idrodispersibili, versare la quantità di prodotto fitosanitario in poca acqua a parte in modo da ottenere una poltiglia; aggiungere quindi la quantità prevista di REWARD e mescolare accuratamente fino ad ottenere un'emulsione. Versare l'emulsione così ottenuta nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua (1/3); quindi completare il riempimento della botte dell'irroratrice mantenendo la massa in costante agitazione.

In caso di miscela con uno o più prodotti fitosanitari, assicurarsi che ciascun prodotto venga separatamente miscelato al REWARD fino a formare un'emulsione. Quindi versare l'emulsione così ottenuta nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua per 1/3 e completare il riempimento della botte mantenendo la massa in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i prodotti sopra elencati.

Avvertenza: nella miscela con prodotti fitosanitari deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze:

- **Evitare di intervenire con REWARD in condizioni di temperature elevate o di forte intensità luminosa.**
- **Non trattare colture sofferenti per eventi atmosferici, deficienze nutritive o attacchi parassitari.**
- **Intervenire su vegetazione asciutta.**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via F. Albani, 65 – 20148 Milano - tel. 051 28.66.1

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 10 MAR. 2014

14A06253

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proton DF».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2014 dall'impresa Cequisa con sede legale in Barcellona (Spagna), Calle Entença, 157, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PROTON DF contenente le sostanze attive bensulfuron metile e metsulfuron metile uguale al prodotto di riferimento denominato Pull 25 DF registrato al n.8360 con decreto direttoriale in data 7 agosto 1993, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Pull 25 DF registrato al n.8360;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/49/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metsulfuron metile nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metsulfuron metile, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/11/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva bensulfuron metile nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Cequisa con sede legale in Barcellona (Spagna), Calle Entença, 157, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROTON DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 - 20 - 40 - 80 - 100 - 160 - 200 - 250 - 500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

United Phosphorus LTD - Sandbach, Gran Bretagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n.16002.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROTON DF

ERBICIDA SPECIFICO CONTRO INFESTANTI NON GRAMINACEE DELLE RISAIE
GRANULI IDRODISPERDIBILI

PROTON DF

COMPOSIZIONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 50
Metsulfuron metile puro g 2
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Bensulfuron-metile: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CEQUISA
Calle Entença, 157, 1 – 08029 Barcelona (Spagna) – tel. +34 932402910

Distribuito da: Bayer Crop Science Italia S.r.l.– Viale Certosa 130 - 20156 Milano

Officina di Produzione:
United Phosphorus Ltd. - Sandbach, Gran Bretagna

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto: g 10, 20 ,40, 80, 100, 160, 200, 250, 500 PARTITA N°..........

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROTON DF è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus, Bolboschenus (Scirpus) mantimus. Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago-aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Heteranthera reniformis, Heteranthera limosa, Sparganium erectum, Typha spp.* PROTON DF esercita inoltre un buon contenimento delle infestazioni di *Leersia oryzoides*. In generale, l'effetto erbicida di PROTON DF è migliore su piante piccole ed in attiva crescita.

MODALITÀ DI IMPIEGO
PROTON DF si impiega alla dose di 100 g/ha in risaia umida (0-1 cm d'acqua), oppure uniformemente sommersa (5-10 cm d'acqua).
Il trattamento può essere eseguito da 2 a 5 giorni prima della semina del riso oppure in alternativa da 20 a 40 giorni dopo la stessa in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giovone. Su *H. limosa* ed *H. reniformis* PROTON DF deve essere distribuito quando tali infestanti sono in uno stadio di sviluppo compreso tra la comparsa delle prime foglioline basali e le 2 foglie di tipo reniforme. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente con le normali attrezzature usate per il diserbo del riso. Dopo il trattamento su risaia umida, attendere 24 ore prima di reimmettere acqua; dopo il trattamento su risaia sommersa, l'acqua senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere almeno 5 giorni. Piogge abbondanti, tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di PROTON DF.
PROTON DF non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: effettuare una sola applicazione di PROTON DF all'anno.
Non applicare PROTON DF su colture stressate per anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da precedenti trattamenti effettuati con altri erbicidi. Allo scopo di evitare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: PROTON DF è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon (in pre-semina) e con prodotti contenenti la sostanza attiva propanil (in post-emergenza). In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima PROTON DF e poi gli altri prodotti. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di irrorare direttamente o tramite deriva colture o piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili. Non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare direttamente colture diverse dal riso.

Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) svuotare il serbatoio, risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatorio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ammoniaca di uso domestico al 6%.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 MAR. 2014

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DA g 10-20-40-80-100

PROTON DF

ERBICIDA SPECIFICO CONTRO INFESTANTI NON GRAMINACEE DELLE RISAIE

GRANULI IDRODISPERDIBILI

COMPOSIZIONE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Bensulfuron metile puro	g 50
Metsulfuron metile puro	g 2
Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene Bensulfuron-metile: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale – In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

CEQUISA

Calle Entença, 157, 1 – 08029 Barcelona (Spagna) – tel. +34 932402910

Distribuito da: Bayer Crop Science Italia S.r.l.– Viale Certosa 130 - 20156 Milano

Officina di Produzione:

United Phosphorus Ltd. - Sandbach, Gran Bretagna

Registrazione del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: g 10, 20 ,40, 80, 100 **PARTITA N°..........**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 0 MAR. 2014

14A06254

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Koring 430 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2014 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/4, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KORING 430 SC contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Mystic 430 SC registrato al n. 13120 con decreto direttoriale in data 26 agosto 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mystic 430 SC registrato al n. 13120;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva tebuconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 26 agosto 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 agosto 2014, l'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KORING 430 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 100 - 250 - 500; L 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti delle imprese estere:

Nufarm SaS - Gaillon - Francia;

Safapac - Peterborough - UK.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Sti Solfotecnica Italiana - Cotignola - Ravenna;

Diachem SpA UP SIFA - Caravaggio - Bergamo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16004.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KORING 430 SC

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino europeo e cino-giapponese), cerali, vite, noce ed altri fruttiferi a guscio, orticole (carciofo, cetriolo, cocomero, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino, asparago, aglio), rosa e tappeti erbosi.

Partita n.:*

100 g di prodotto contengono:
Tebuconazole puro 40,18 % (= 430 g/l)
Coformulanti q.b. a
Contiene 1,2-Benzisotiazolinone : può provocare reazione allergica

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa: Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne – 27600 Gaillon (Francia)
SAFAPAC, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborogh PE2 6TB (UK)
Diachem S.p.A., U.P. Sifa, - Via Mozzanica 9-11, 24043 Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a. Via E. Torricelli, 2 48010 Cotignola (RA)
Contenuto: ml 100 – 250 – 500 – litri 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20

KORING 430 SC Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Rischi di nocività: Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose e dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **METABOLISMO**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **TERAPIA**: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione concentrato emulsionabile ad azione preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e traslocano attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee (Melo e Pero):
- Contro ticchiolatura (*Ventura inaequalis, Venturia pirina*) alla dose **23 - 29 ml/hl** di acqua in miscela con fungicidi di copertura (es. dodina, mancozeb, metiram etc.), intervenendo con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alle fasi di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente fino a 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- Contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) alla dose di **23 - 29 ml/hl.**
- Contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) alla dose di **29- 43 ml/hl.**

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarino, Pesco e Susino europeo)
- Contro *Monilia* spp. *e Botrytis cinerea:*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura **29-43 ml/hl.**
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra loro alla dose di **29- 43 ml/hl.**
- Contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) alla dose di **29- 43 ml/hl.**
- Contro ruggine (*Tranzschelia pruni spinosa*) 1 o 2 trattamenti preventivi a distanza di 7 giorni tra loro alla dose di **29 ml/hl.**

Susino cino-giapponese
- Contro *Monilia* spp. *e Botrytis cinerea* 1 o 2 trattamenti in pre raccolta a distanza 7 giorni tra loro alla dose di **29 - 43 ml/hl.**

Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale)
Intervenire alla dose di **0,5 l/ha** posizionando il trattamento come segue:
- Contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis, Fusarium* spp.) in fase di accestimento / levata.
- Contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis,* in fase di inizio levata-spigatura.
- Contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura.
- Contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura

Vite
- Contro oidio (*Uncinula necator*), intervenire alla dose di **23 ml/hl** ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. dinocap, strobilurine etc..).

Noce ed altri fruttiferi a guscio (nocciolo, pistacchio, castagno)
- Contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.): 2 applicazioni a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di **35 ml/hl.**

Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio
- Contro oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica)* intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di **29 ml/hl.**
- Contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium)* intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di **29 ml/hl.** Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni.
- Contro ruggine dell'aglio (*Puccinia allii)* intervenire alla dose di **580 ml/ha.**

Rosa
- Contro oidio (*Sphaerotheca pannosa)*, ticchiolatura (*Diplocarpon rosae)* e ruggine (*Phragmidium mucronatum)* con intervallo di 7-10 giorni alla dose di **35 ml/hl.**

Tappeti erbosi
Contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa e Rhizoctonia solani* alle dosi di **900 ml/ha**, pari a 90 ml in 1000 m² (in 100-200 litri), intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Coltura	Parassita	Dose max. f.c. (ml/hl)	Dose max. f.c. (ml/ha)
Frumento, Orzo, Avena, Segale	Oidio, Ruggini, Fusarium, Septoria	-	500
Melo	Ticchiolatura e Oidio	29	522
Pero	Ticchiolatura e Maculatura bruna	29 43	464 688
Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco, Susino	Monilia, Oidio, Botrytis Ruggine	43 29	645 435
Vite	Oidio	23	230
Noce ed altri frutti a guscio (nocciolo, pistacchio, castagno)	Antraconosi e necrosi apicale bruna.	35	525
Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio	Oidio, ruggini Ruggine e stemfiliosi asparago Ruggine dell'aglio	29 29 -	290 290 580
Rosa	Oidio, ticchiolatura, ruggini	35	350
Tappeti erbosi	Microdochium nivale, Sceloritinia, Rhizoctonia		900

Coltura	N. max. Trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri ad ettaro)
Frumento, Orzo, Avena, Segale	1	
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco, Susino	2	1000-1500
Vite	4	1000
Noce ed altri frutti a guscio	2	1200-1500
Carciofo, Melone, Cetriolo, Cocomero, Zucca, Zucchino, Peperone, Pomodoro, Asparago, Aglio	4	800-1000
Rosa	4	1000
Tappeti erbosi	2	600-800

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con insetticidi e altri fungicidi a reazione neutra.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOSSICITA': su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino; 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, zucca, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 21 giorni per aglio, 14 giorni vite, 15 giorni per il pero, 30 giorni per il melo. Per frumento, orzo, segale e avena sospendere i trattamenti a fine fioritura.

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti ; Il contenitcre completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10 MAR. 2014

KORING 430 SC

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino europeo e cino-giapponese), cerali, vite, noce ed altri fruttiferi a guscio, orticole (carciofo, cetriolo, cocomero, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino, asparago, aglio), rosa e tappeti erbosi.

Partita n.:*

100 g di prodotto contengono:
Tebuconazole puro 40,18 % (= 430 g/l)
Coformulanti q.b. a
Contiene 1,2-Benzisotiazolinone : può provocare reazione allergica

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa: Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne – 27600 Gaillon (Francia)
SAFAPAC, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborogh PE2 6TB (UK)
Diachem S.p.A., U.P. Sifa, - Via Mozzanica 9-11, 24043 Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a. Via E. Torricelli, 2 48010 Cotignola (RA)
Contenuto: ml 100 – 250 – 500 – litri 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20

KORING 430 SC Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....10 MAR. 2014

14A06255

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Acrux 10 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2014 dall'impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Sètubal (Portogallo) – Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ACRUX 10 WP contenente la sostanza attiva exitiazox, uguale al prodotto di riferimento denominato Stiker registrato al n. 10398 con D.D. in data 22 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Stiker» registrato al n. 10398;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2001/46/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Sètubal (Portogallo) – Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACRUX 10 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 – 0,2 – 0,5 –1 – 5 – 10 – 15 – 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A - Sètubal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16010.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

ACRUX 10 WP

ACARICIDA

tipo di formulazione: polvere bagnabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Tel +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n°

Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

Distribuito da: Sapec Agro Italia S.r.l. – Saronno (VA)

Taglie: Kg 0,1 / 0,2 /0,5 /1 /5 /10/ 15 /20 Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO
Acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).
Viene impiegato sulle seguenti colture :
Melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.
Compatibilità: non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 34 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA SOIA, 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI PESCO, MELO, PERO, ACTINIDIA, AGRUMI, VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, PEPERONI, MELANZANE, FAGIOLINI, POMODORO, MELONE, CETRIOLO.
Fitotossicità: sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 MAR. 2014

ACRUX 10 WP

Acaricida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Exitiazox puro	g	10
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n……del…..

Taglie: 100 g

Partita n° ………

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

10 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del………

14A06256

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2014.

Autorizzazione all'organismo Italcert S.r.l., in Milano, all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

IL CAPO DEL VI REPARTO
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 13 relativo alle funzioni e compiti attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'istanza datata 20 aprile 2012, e successiva documentazione integrativa, presentata dalla Italcert S.r.l. con sede in Milano, Viale Sarca n. 336, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'esito delle visite ispettive svolte da personale dipendente rispettivamente in data 18 aprile 2013 e 28 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'articolo 10 comma 4 relativo all'omologazione e al collaudo delle cisterne;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Italcert S.r.l. con sede in Milano, Viale Sarca n. 336, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'articolo 10 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 per l'omologazione e il collaudo, in conformità alle disposizione del Codice IMDG, delle cisterne così come definite art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sulle cisterne la seguente sigla di identificazione: IT.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle verifiche periodiche da parte dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2014

Il Capo Reparto: CARLONE

14A06395

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2014.

Integrazione della Disciplina nazionale sulle azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, realizzati dalle organizzazioni di produttori riconosciute.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori

ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la Strategia Nazionale 2009-2013 e la Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con deecreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota Ares(2013)3769186 del 19 dicembre 2013, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di includere nella Disciplina ambientale l'intervento relativo all'utilizzo di semi o piantine resistenti/tolleranti a determinati patogeni;

Considerato opportuno aggiornare le disposizioni nazionali sui programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, al fine di consentire il finanziamento del nuovo intervento sottoposto all'esame della Commissione europea con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, relativo alla Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché alla Disciplina ambientale nazionale, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460;

Ritenuto, altresì, di integrare il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. La Disciplina ambientale nazionale, parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche e integrazioni, prorogata fino al 31 dicembre 2017 con decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, è così integrata:

a) al capitolo 9, l'elenco delle azioni è integrato con l'azione n. 9-*bis* «Utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza/tolleranza ai patogeni»;

b) al capitolo 9, dopo la scheda tecnica n. 9 relativa all'utilizzo di piante orticole innestate, è inserita l'allegata scheda tecnica n. 9-*bis* «Utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza/tolleranza ai patogeni».

Art. 2.

1. L'allegato al decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi è così integrato:

a) dopo il capitolo 37.9, relativo all'utilizzo di piante orticole innestate (rif. azione n. 9 della Disciplina ambientale), è inserito il seguente capitolo:

«37.9-*bis* Utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza/tolleranza ai patogeni (rif. azione n. 9-*bis* della Disciplina ambientale).

La remunerazione forfettaria dell'intervento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto del materiale di propagazione dotato di resistenza o tolleranza genetica rispetto al materiale di propagazione ordinario, detratte le economie conseguenti al minor uso di formulati chimici utilizzati contro i patogeni e gli insetti vettori di virus.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente ai programmi operativi approvati in conformità al regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2752

ALLEGATO

Scheda 9 bis - utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza/tolleranza ai patogeni.

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	Sono disponibili sul mercato nuovi ibridi e varietà di specie ortive (non OGM) dotate di resistenze o tolleranze genetiche che rappresentano un efficace mezzo di contrasto nei confronti di diverse avversità fitopatologiche e di cui è opportuno incentivarne l'uso. In particolare l'utilizzo di ibridi e varietà di specie ortive resistenti, combinato con opportune pratiche agronomiche, consente di ridurre efficacemente l'insorgenza di alcune malattie, con conseguenti benefici sul piano ambientale, limitando la frequenza o l'intensità dei trattamenti con presidi chimici. Per consentire una riduzione dell'impatto ambientale della coltivazione di ortaggi e favorire una produzione con una maggiore garanzia igienico-sanitaria, occorre incentivare la diffusione di tali ibridi e varietà di specie ortive, che rappresentano una valida alternativa o complemento rispetto alla lotta chimica. L'impiego di tali ibridi e varietà di specie ortive risulta particolarmente efficace nella difesa contro le avversità di origine fungina e quelle di origine virale trasmesse da insetti, nonché contro i nematodi, che possono colpire numerose specie ortive, quali pomodoro in serra e da industria, zucchino sia in serra che pieno campo, peperone, lattuga.
Interventi	Acquisto ed utilizzo di semi o piantine ottenute da semi di pomodoro da industria e da mensa, zucchino, peperone e lattuga caratterizzate dalle seguenti resistenze/tolleranze genetiche specifiche per patogeni funginei e virus delle colture orticole per il **POMODORO**, - la Cladosporiosi (*Fulva fulva*), di origine funginea; - le virosi trasmesse da afidi, *TSWV* (avvizzimento maculato) e *TYLC* (accartocciamento fogliare giallo del pomodoro). per il **PEPERONE**, - le virosi trasmesse da afidi, *TSWV* (virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro), *CMV* (virus del mosaico del cetriolo), TMV (virus del mosaico del tabacco). per lo **ZUCCHINO**, - l'*Oidio o mal bianco* (Podosphera xanthii e Golovinomyces cichoracearum), di origine funginea; - le virosi trasmesse da afidi, *WMV* (Virus del mosaico dell'anguria) e *ZYMV* (Virus del mosaico giallo dello zucchino). per la **LATTUGA**, - la *Peronospora* (Bremia lactucae), di origine funginea (limitatamente ai ceppi di resistenza superiore a 26) - la virosi trasmessa da afidi, *LeMV* (Virus del mosaico della lattuga) Sono ormai di uso comune o di scarso interesse agronomico e quindi escluse dall'intervento, altre resistenze/tolleranze, quali: per il pomodoro: Tracheoverticilliosi (Verticillium dahlie), Tracheofusariosi (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici e f. sp. radicis), Stemfiliosi (Stemphylium spp.), nematodi galligeni (Meloidogyne spp.), virosi trasmessa da afidi TMV (virus del mosaico del tabacco); per il peperone: virosi trasmesse da afidi PepMOV (virus della marezzatura del peperone) e PepYMV (virus del mosaico giallo del peperone);

<table>
<tr><td></td><td>per lo zucchino: virosi trasmesse da afidi CMV (Virus del mosaico del cetriolo), PRSV (virus della maculatura anulare della papaya);
per la lattuga: afide delle foglie (Nasonavia ribisnigri e Peniphigus cursarius).</td></tr>
<tr><td>Impegni</td><td>L'azienda agricola aderente all’azione attivata dall'OP dovrà ottemperare all’impegno di utilizzare ibridi e varietà delle specie ortive, di seguito indicate, non OGM, che esprimano almeno una resistenza o tolleranza rispetto alle avversità chiave per la coltivazione:
<table>
<tr><th><u>Ibridi e varietà di specie ortive</u></th><th><u>Resistenze/tolleranze</u></th></tr>
<tr><td>Peperone</td><td>virosi (TSWN, CMV, TMV)</td></tr>
<tr><td>Zucchino</td><td>Oidio, virosi (WMV, ZYMV)</td></tr>
<tr><td>Pomodoro da mensa</td><td>Cladosporiosi e virosi (TYLC, TSWN)</td></tr>
<tr><td>Pomodoro da industria</td><td>virosi (TSWV)</td></tr>
<tr><td>Lattughe</td><td>Peronospora, virosi (LeMV)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Entità ed intensità dell’aiuto</td><td>Differenziale tra il costo di acquisto del materiale di propagazione (sementi/piantine) dotato di resistenza o tolleranza genetica rispetto al materiale di propagazione ordinario, detratte le economie conseguenti al minor uso di formulati chimici (fitofarmaci) utilizzati contro i patogeni e gli insetti vettori di virus.

Sono ammissibili all'aiuto soltanto le sementi/piantine di colture orticole per le quali la OP è riconosciuta ed il cui utilizzo possa prevedibilmente portare ad una riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari.

La riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari dovrà essere attestata da uno studio nazionale redatto da un qualificato organo pubblico autorizzato dal Ministero.

Ai sensi del’articolo 58, par. 4, del regolamento (UE) n. 543/2011, l’importo complessivo dell’aiuto potrà superare, per motivi debitamente giustificati, i limiti stabiliti per i pagamenti agro ambientali di sui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005.</td></tr>
<tr><td>Vincoli -

Interrelazione con altri interventi</td><td>L'intervento non è cumulabile con l'azione 1 “Produzione integrata”, qualora i disciplinari o le linee guida dell'azione 1 prevedono l’utilizzo obbligatorio di sementi o piantine resistenti o tolleranti</td></tr>
<tr><td>Documenti giustificativi dell’esecuzione dell’intervento</td><td>– Disposizioni attuative della OP riguardo all’azione
– Fatture di acquisto delle sementi/piantine orticole resistenti/tolleranti
– Certificazione ditta sementiera delle resistenze/tolleranze che caratterizzano le sementi
– Evidenze relative alla tracciabilità del seme
– Elenco delle aziende agricole coinvolte e relative superfici, specie e varietà orticole interessate</td></tr>
</table>

14A06304

DECRETO 20 giugno 2014.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 29 aprile 2010 relativo a «Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/96/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007, n. 76, Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 77/2011, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi, e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni, a tutela del consumatore;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE con nota 13 dicembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 sulla proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la comunicazione TRIS (2013) 02342, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 12 settembre 2013, prot. 0148148, con la quale la Commissione europea ha comunicato che il dispositivo normativo deve prevedere che tutti i prodotti interessati devono essere sottoposti a operazioni di mondatura o di taglio e che le disposizioni concernenti l'obbligo di indicare il Paese di origine dei prodotti e le relative modalità di etichettatura sono in contrasto con la Direttiva 2000/13/CE;

Vista la nota 17 ottobre 2013, n. 6237 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico la versione del provvedimento conformato alle indicazioni della Commissione europea, con la richiesta dei pareri di competenza;

Viste le note 4 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico e 5 novembre 2013, n. 45033, del Ministero della salute, con le quali i predetti Ministri hanno fornito riscontro positivo alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la comunicazione TRIS (2013) 03419, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 7 gennaio 2014, prot. 00992, con la quale la Commissione europea ha chiesto che il provvedimento chiarisca meglio che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio;

Vista la nota 19 marzo 2014, n. 6237 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, lo schema di provvedimento contenente l'integrazione idonea a chiarire che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio;

Vista la comunicazione TRIS (2014) 00958, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 3 aprile 2014, prot. 0054613, con la quale la Commissione europea ha considerato soddisfacente la risposta fornita dall'Italia;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del provvedimento nella versione comunicata alla Commissione europea con la nota 19 marzo 2014, n. 6237;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In applicazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il presente decreto stabilisce:

a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;

c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.

2. Fatte salve le definizioni previste all'art. 2, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma disciplinati dal presente decreto sono sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva;

b) Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale.

2. Ai fini del presente decreto si applicano altresì le pertinenti definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004, nonché la definizione di cui all'art. 2, lettera *g)*, del regolamento (CE) n. 2073/2005.

Art. 3.

Requisiti degli stabilimenti di lavorazione

1. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere registrati e rispondenti ai requisiti previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonché a quelli indicati all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

Requisiti igienico-sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari e i requisiti qualitativi minimi previsti dall'allegato 2 del presente decreto.

Art. 5.

Controlli ufficiali di tipo sanitario

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti per i controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP adottati dall'operatore del settore alimentare, in conformità di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Art. 6.

Temperatura di distribuzione dei prodotti destinati al consumatore finale

1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C.

Art. 7.

Aggiunta di ingredienti

1. Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l'aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito.

Art. 8.

Informazioni specifiche da riportare sulla confezione

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/92, le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare anche le seguenti informazioni:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o

ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere".

Il termine "prodotto" può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;

b) le istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere;

c) la dicitura: "conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C";

d) la dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza". Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.

Art. 9.

Imballaggi

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1935/2004, dai decreti ministeriali 21 marzo 1973 e 18 aprile 2007, n. 76, gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.

2. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.

Art. 10.

Mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari di quarta gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore.

2. I prodotti etichettati o immessi in commercio, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Il presente provvedimento, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2889

ALLEGATO *1*

Requisiti per gli stabilimenti di lavorazione.

La temperatura degli ambienti di lavorazione non deve superare i 14°C.

La temperatura delle celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti deve essere inferiore agli 8°C, fatta eccezione per le materie prime che per loro natura possono essere conservate a temperature superiori.

ALLEGATO *2*

Requisiti igienici e sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

1. Requisiti igienici

Durante il processo di lavorazione i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere sottoposti ad almeno due cicli di lavaggio.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2073/05 e dalla Determinazione della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 10 maggio 2007, i seguenti criteri costituiscono requisiti igienici dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma:

Microrganismi	Piano di campionamento		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio
	n	c	m	M		
E. Coli	5	2	100 ufc/g	1000 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Processo di lavorazione

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato, che viene valutata:

a) Soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m.

b) Accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m.

c) Insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

2. *Requisiti sanitari*

Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2073/2005, Allegato 1, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma pronti per il consumo, devono rispettare i seguenti requisiti sanitari:

Microrganismi	Piano di campionamento		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio
	n	c	m	M		
Salmonella	5	0	Assente in 25g		EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
Listeria monocytogenes	5	0	Assente in 25g[1]		EN/ISO 11290-1	Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce
	5	0	100 ufc/g[2]		EN/ISO 11290-2[3]	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

[1] Questo criterio si applica ai prodotti prima che non siano più sotto il controllo diretto dell'operatore del settore alimentare che li produce, se questi non è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità.

[2] Questo criterio si applica se il produttore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità. L'operatore può fissare durante il processo limiti intermedi sufficientemente bassi da garantire che il limite di 100 ufc/g non sia superato al termine del periodo di conservabilità.

[3] 1 ml di inoculo viene posto in una piastra Petri di 140 mm di diametro o su tre piastre Petri di 90 mm di diametro.

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionaria sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato, che viene valutata:

a. Soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m.
b. Insoddisfacente, se tutti i valori osservati sono superiori a m.

3. *Requisiti qualitativi*

Con riferimento ai requisiti qualitativi minimi di cui al regolamento (UE) n. 543/2011, per quanto applicabili ai prodotti di quarta gamma, sono ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto di quarta gamma.

14A06303

DECRETO 29 luglio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Cannonau di Sardegna".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 20 dicembre 2011 dal Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna con sede legale in Nuoro, c/o Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Nuoro, Via Papandrea n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo. 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Cannonau di Sardegna»;

Considerato che la DOC «Cannonau di Sardegna» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cannonau di Sardegna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, C.C.I.A.A. di Nuoro e Oristano, con nota prot. n. 5096 del 23 luglio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Cannonau di Sardegna»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 1 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cannonau di Sardegna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC «Cannonau di Sardegna», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede legale in Nuoro, c/o Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Nuoro, Via Papandrea n. 8, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Cannonau di Sardegna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Cannonau di Sardegna, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06393

DECRETO 31 luglio 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione delle schede tecniche delle indicazione geografica delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria delle indicazioni geografiche, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sono approvate le schede tecniche delle seguenti indicazione geografiche riportate nei rispettivi allegati, parte integrante del presente provvedimento:

"Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige" (Allegato A),

"Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige" (Allegato B),

"Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige" (Allegato C),

"Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto Adige" (Allegato D),

"Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige" (Allegato E),

"Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige" (Allegato F),

"Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell'Alto Adige" (Allegato G).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il capo dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER WILLIAMS" E/O
"WILLIAMS DELL'ALTO ADIGE"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta con pere Williams (Pyrus communis L. c.v. Williams)

La denominazione "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da pere Williams fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di pere Williams (Pyrus communis L. c.v. Williams) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" è ottenuta dal mosto di pere Williams fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code.

Il grado di maturazione della frutta esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme della pera Williams. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione del "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008."Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige", così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

— la maturazione uniforme delle pere Williams nella fase di post-raccolta, con particolare riferimento al processo di raffreddamento delle pere a +4 °C, lo stoccaggio in celle frigo in appositi contenitori (bins) con maturazione a temperatura uniforme. Il controllo della maturazione avviene con cadenza giornaliera;

— il processo di macinazione a grana uniforme, con eventuale abbassamento del pH;

— la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

— l'eliminazione completa o in parte dei piccioli e dei semi prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige";

— alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

— la riduzione a grado avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adige, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il "Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *B*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER MARILLE" E/O "MARILLE DELL'ALTO ADIGE"

3. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta con albicocche (Prunus armeniaca L.)

La denominazione "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da albicocche fermentate nella Provincia Südtirol/Alto Adige, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

4. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto fermentato di albicocche (Prunus armeniaca L.) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol;

- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100% in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" è ottenuta dal mosto di albicocche fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code.

Il grado di maturazione della frutta esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme dell'albicocca. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione di "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008."Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione della "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige", così come documentato in numerose testimonianze storiche ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

— la denocciolatura, l'eliminazione dei piccioli e dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige";

— la macinazione e fermentazione immediata di albicocche sane e mature;

— la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

— alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

— la riduzione a grado avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adige, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il "Südtiroler Marille" e/o "Marille dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *C*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER KIRSCH" E/O "KIRSCH DELL'ALTO ADIGE"

5. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:"Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta da ciliegie (Prunus avium ssp.)

La denominazione "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da ciliegie fermentate nella Provincia "Südtirol/Alto Adige", distillata e diluita

a grado in impianti ubicati sul territorio della provincia Südtirol/Alto Adige.

6. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di ciliegie (Prunus avium ssp.) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol;

- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" è ottenuta dal mosto di ciliegie fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.

Il grado di maturazione della frutta esercita un particolare effetto sul gusto e l'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme delle ciliegie. La macinazione, fermentazione, distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviate alla distillazione. Nella preparazione del "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008."Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige", così come documentato in numerose testimonianze storiche ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

— Eliminazione, completa o in parte, dei piccioli ed dei noccioli. L'eliminazione dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta di frutta "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige";

— macinazione e fermentazione immediata delle ciliegie sane e mature;

— la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

— alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

— la riduzione a grado avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adig, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:

Il "Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *D*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER ZWETSCHGELER" E/O "ZWETSCHGELER DELL'ALTO ADIGE"

7. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta con prugne (Prunus domestica L.)

La denominazione "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da prugne fermentate nella Provincia "Südtirol/Alto Adige", distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

8. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto fermentato di prugne (Prunus domestica L.) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol;

- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcol a 100% in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" è ottenuta dal mosto di prugne fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.

Il grado di maturazione della frutta esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme della prugna. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione del "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008."Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige", così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

— la denocciolatura. L'eliminazione dei piccioli e dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige";

— la macinazione e la fermentazione di prugne sane e mature;

— la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

— alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

— la riduzione a grado avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adig, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il "Südtiroler Zwetschgeler" e/o "Zwetschgeler dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *E*

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA "SÜDTIROLER OBSTLER" E/O "OBSTLER DELL'ALTO ADIGE"

9. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta da mele e pere (Malus domestica Borkh. e Pyrus communis L.)

La denominazione "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da mele e pere coltivate e fermentate nella Provincia Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

10. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele e pere (Malus domestica Borkh. e Pyrus communis L.) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcol a 100% in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume;

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume;

- almeno il 15% dell'alcole deve essere ottenuto dalla distillazione del fermentato di mosto di pera (Pyrus communis L.).

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" è ottenuta per distillazione del mosto di mele e pere coltivate, fermentate in Südtirol/Alto Adige e distillate direttamente mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.

La provenienza, oltre al grado di maturazione della frutta, esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite. I distillatori

dell'Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme delle mele e delle pere.

La coltivazione e lo stoccaggio delle mele e pere, la macinazione, fermentazione, distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviate alla distillazione. Nella preparazione di "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. L'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Mele e pere vengono coltivate da fine '800 in Südtirol/Alto Adige.

La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige"consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

- la maturazione uniforme delle mele e delle pere nella fase postraccolta, con particolare riferimento allo stoccaggio in appositi contenitori (bins) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e controllo giornaliero della maturazione;

- il processo di macinazione a grana uniforme con eventuale abbassamento del pH;

- la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

- l'eliminazione completa o in parte dei piccioli e dei semi prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige";

- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

- la riduzione a grado avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell'acquavite di frutta.

La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige"consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adig, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il "Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *F*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER GRAVENSTEINER" E/O "GRAVENSTEINER DELL'ALTO ADIGE"

11. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta con mele Gravensteiner (Malus domestica Borkh., c.v. Gravensteiner)

La denominazione "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

12. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Gravensteiner (Malus domestica Borkh., c.v. Gravensteiner) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86% vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5% vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcol metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100% in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume.

- titolo alcolometrico non inferiore a 40% in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" è ottenuta per distillazione del mosto di mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code. La provenienza, oltre al grado di maturazione della frutta, esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite. I distillatori dell'Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Gravensteiner.

La coltivazione delle mele Gravensteiner, la macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione dell'acquavite di frutta "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. L'ac-

quavite di frutta “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige” può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica:

Mele Gravensteiner vengono coltivate da fine ‘800 in Südtirol/Alto Adige. La particolarità dell’acquavite di frutta “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige” consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

- la maturazione uniforme delle mele Gravensteiner nella fase post-raccolta, con particolare riferimento al stoccaggio in appositi contenitori (bins) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e il controllo quotidiano della maturazione;

- il processo di macinazione a grana uniforme con eventuale abbassamento del pH;

- la fermentazione a temperatura media-bassa; l’oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

- l’eliminazione completa o in parte dei piccioli e dei semi prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell’acquavite di frutta “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige”;

- alla fine di questo elaborato processo segue segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

- la riduzione a grado avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L’acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all’acqua sali minerali; tali sali minerali influiscono sull’aroma e sul gusto dell’acquavite di frutta, l’acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell’acquavite finita. L’acquavite di frutta “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige” era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest’uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese; le piccole botti di legno, i cosiddetti “Lagelen”, erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell’acquavite di frutta.

La particolarità del distillato “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige” consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell’effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell’esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell’Alto Adig, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all’indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

L’acquavite di frutta “Südtiroler Gravensteiner” e/o “Gravensteiner dell’Alto Adige” deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *G*

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA “SÜDTIROLER GOLDEN DELICIOUS” E/O “GOLDEN DELICIOUS DELL’ALTO ADIGE”

13. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: “Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige”

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta, ottenuta con mele Golden Delicious (Malus domestica Borkh., c.v. Golden Delicious)

La denominazione “Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige” è esclusivamente riservata all’acquavite di frutta ottenuta da mele Golden Delicious coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

14. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Golden Delicious (Malus domestica Borkh., c.v. Golden Delicious) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;

- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;

- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcol metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L’intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L’acquavite di frutta “Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige” è ottenuta per distillazione del mosto di mele Golden Delicious coltivate, stoccate, fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, con separazione delle teste e delle code. La provenienza, oltre al grado di maturazione della frutta, esercita un particolare effetto sul gusto e sull’aroma dell’acquavite. I distillatori dell’Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Golden Delicious.

La coltivazione e lo stoccaggio delle mele Golden Delicious, la macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l’eventuale invecchiamento, l’imbottigliamento e l’etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell’ 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L’osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione dell’acquavite di frutta “Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige” è consentita l’aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell’Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. L’acquavite di frutta“Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige” può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica

Mele Golden Delicious vengono coltivate dalla metà del ‘900 in notevole quantità in Südtirol/Alto Adige. La particolarità dell’acquavite di frutta “Südtiroler Golden Delicious” e/o “Golden Delicious dell’Alto Adige”consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

- la maturazione uniforme delle mele Golden Delicious nella fase post-raccolta, con particolare riferimento al stoccaggio in appositi contenitori (bins) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e controllo giornaliero della maturazione;

- il processo di macinazione a grana uniforme con eventuale abbassamento del pH;

- la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

- l'eliminazione completa o in parte dei piccioli e dei semi prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "Südtiroler Golden Delicious" e/o "Golden Delicious dell'Alto Adige";

- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di distillazione in impianti continui o discontinui;

- La riduzione a grado avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Golden Delicious" e/o "Golden Delicious dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell'acquavite di frutta.

La particolarità dell'acquavite di frutta "Südtiroler Golden Delicious" e/o "Golden Delicious dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adig, Juval 1 B, 39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:

L'acquavite di frutta "Südtiroler Golden Delicious" e/o "Golden Delicious dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A06257

DECRETO 31 luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Prosciutto di Norcia".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 125 del 31 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo 3A PTA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2004, confermato con decreto del 24 gennaio 2008 e con decreto del 5 maggio 2011 al Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia con confermato sede in Norcia, Via Solferino n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Prosciutto Norcia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06394

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Com service società cooperativa in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013. n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 17 gennaio 2014 n. 25/2014 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa -«Com Service Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Com Service Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Varese (codice fiscale 02117210126) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna nato a Catanzaro (CZ) il 23 dicembre 1964, e domiciliato in Varese, piazza XX Settembre, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06244

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Varese Food società cooperativa», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 3 dicembre 2013 n. 4/13 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Varese Food Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Varese Food Società Cooperativa», con sede in Varese (codice fiscale 03235950122) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna nato a Catanzaro (CZ) il 23 dicembre 1964, e domiciliato in Varese, piazza XX Settembre, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06245

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Di Varese Group società cooperativa in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 agosto 2013 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Di Varese Group Società cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Di Varese Group Società cooperativa in liquidazione", con sede in Varese (codice fiscale 02852410121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna nato a Catanzaro (CZ) il 23 dicembre 1964, e domiciliato in Varese, piazza XX Settembre, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06248

DECRETO 7 luglio 2014.

Scioglimento per atto dell'autorità della «Società cooperativa edilizia San Gabriele a responsabilità limitata» in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 ottobre 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 17 dicembre 2013 prot. n. 207871, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa Edilizia San Gabriele a Responsabilità Limitata" con sede in Nettuno (RM), costituita in data 17 gennaio 1971, C.F. 03248520581, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dr.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, C.F. FRRLVI67A52D086X, con studio in Roma, Via Alfredo Baccarini n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06240

DECRETO 7 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica Euganea piccola Società cooperativa a.r.l. (in forma abbreviata Logistica Euganea Soc. Coop.)», in Pompei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto I' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2014 con il quale la società cooperativa Logistica Euganea Piccola Società cooperativa a r.l. (in forma abbreviata Logistica Euganea Soc. Coop.)" con sede in Pompei (NA), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dr. Aniello Nocera ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2014 con la quale il dr. Aniello Nocera dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Massimo Formisano, nato a Napoli l'8 luglio 1964, C.F. FRMMSM64L08F839S e domiciliato in Ercolano (NA), Via Nuova Bellavista n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Logistica Euganea Piccola Società Cooperativa a r.l. (In forma abbreviata Logistica Euganea Soc. Coop.) con sede in Pompei (NA), codice fiscale 03556310296, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.D. 1° aprile 2014, in sostituzione del dr. Aniello Nocera, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06241

DECRETO 7 luglio 2014.

Nomina del commissario liquidatore della «La cittadella Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att.c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Società Cooperativa "La Cittadella Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata" con sede in Roma, codice fiscale 80431380585, è stata sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2014 con la quale l'avv. Stefano Rossi, in qualità di legale degli eredi del socio defunto avv. Wilfredo Vitalone, comunica che la cooperativa in questione è proprietaria di alcuni immobili situati nel comune di Roma, come da ispezione ipotecaria allegata, operata il 10 aprile 2014 presso l'Agenzia delle entrate di Roma — Territorio servizi catastali;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. 75298 del 6 maggio 2014 indirizzata alla CC.I.AA. di Roma — comunicata altresì all'avv. Stefano Rossi, legale degli eredi dell'avv. Wilfredo Vitalone, socio defunto della società cooperativa "La Cittadella Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata" con sede in Roma, codice fiscale 80431380585 — nella quale si manifestava l'intendimento della Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e conseguentemente veniva annullata la richiesta ministeriale di cancellazione dal Registro delle Imprese della citata cooperativa, di cui alla nota prot. n. 203464 del 10 dicembre 2013 inviata alla CCIAA di Roma;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 13 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 13 marzo 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c.;

Valutato che nel caso di specie non emergono elementi che possano far ritenere sussistenti ragioni inerenti la tutela di terzi i quali possano, dalla conversione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. in quello di scioglimento con nomina di Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 2° comma c.c., ricevere pregiudizio;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum della dr.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRRLVI67A52D086X, con studio in Roma, Via Alfredo Baccarini n. 33;

Decreta:

Art. 1.

È nominata, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c, quale commissario liquidatore della già sciolta Società Cooperativa "La Cittadella Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata" con sede in Roma, codice fiscale 80431380585, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. la dr.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRRLVI67A52D086X, con studio in Roma, Via Alfredo Baccarini n. 33.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06242

DECRETO 7 luglio 2014.

Scioglimento della «Location & Delivery società cooperativa in forma abbreviata L. & Soc. Coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013, prot. n. 159180, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Location & Delivery Società Cooperativa in forma abbreviata L.& SOC.COOP.», con sede in Roma, costituita in data 12 giugno 2007, C.F. 09545681000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Vitellozzi, nato a Roma il 23 febbraio 1961, C.F. VTLSRG61B23H501G, con studio in Roma, Piazza A. Mancini n. 4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06251

DECRETO 8 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservizi società cooperativa edilizia a responsabilità limitata oppure: Euroservizi S.c.r.l», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 gennaio 2014, con la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Euroservizi Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata oppure: Euroservizi S.C.R.L» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 7 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroservizi Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata oppure: Euroservizi S.C.R.L», con sede in Piacenza (codice fiscale 01269460331) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Avella, nato a Caserta 1'8 dicembre 1954, domiciliato in Piacenza, via Ancillotti, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06246

DECRETO 8 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alyant - Società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 19 febbraio 2014, con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Alyant - Società cooperativa» - sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza in data 4 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che la notifica dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, non è stato recapitato dal corriere perché il domicilio indicato sulla visura camerale è risultato essere insufficiente;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alyant - Società cooperativa», con sede in Latina (codice fiscale 02388180594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960, e domiciliato in Roma, via Liberiana, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06247

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.S.S.I.S. Assistenza servizi sanitari integrati e sociali - cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 7 marzo 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «A.S.S.I.S. Assistenza Servizi Sanitari Integrati e Sociali - Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 8 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.S.S.I.S. Assistenza Servizi Sanitari Integrati e Sociali - Cooperativa sociale», con sede in Napoli (codice fiscale 07973180636) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 1976, e domiciliato in Casoria (NA), via A. De Curtis n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06396

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soluzioni pratiche società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Soluzioni Pratiche Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 6 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 17 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soluzioni Pratiche Società cooperativa», con sede in Massa (MS) (codice fiscale 01078490453) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (MS) il 15 marzo 1957, ed ivi domiciliato, via Case Sparse n. 6 Località Arzengio.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06402

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Quinto», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 17 marzo 2014, n. 42/14 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale Quinto»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Quinto», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 03594050100) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maddalena Turla nata a Genova il 23 novembre 1958, ivi domiciliata, in piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06249

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solea Cooperativa Agricola», in Stornarella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 maggio 2014, n. 46, del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Solea Cooperativa Agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solea Cooperativa Agricola», con sede in Stornarella (FG) (codice fiscale 03585380714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari, il 29 luglio 1977, domiciliato in Monopoli (BA), via F.lli Bandiera n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06250

DECRETO 11 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro di formazione turistico - Alberghiero società consortile cooperativa in liquidazione», in Varazze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Centro di formazione turistico - Alberghiero società consortile cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta società, ha comunicato formalmente con nota del 23 aprile 2014, che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro di formazione turistico - Alberghiero società consortile cooperativa in liquidazione», con sede in Varazze (SV) (codice fiscale n. 01151310099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Auxilia, nato a Savona il 24 giugno 1965, ivi domiciliato in via Vegerio, n. 6/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06243

DECRETO 16 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rende 2000 - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Rende e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 marzo 2014, n. 14, del Tribunale di Cosenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Rende 2000 - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rende 2000 - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Rende (CS) (codice fiscale 02242310783) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Antonia Fiamingo, nata a Zungri (VV) l'8 febbraio 1963, domiciliata a Cessaniti (VV), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06397

DECRETO 31 luglio 2014.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito Autorità) si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta a copertura dei costi sostenuti;

Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, il servizio di default, finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;

Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorità che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorità;

Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorità ed il particolare l'allegato A recante «Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2011, del 3 agosto 2012 e del 4 agosto 2013 recanti, rispettivamente, «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014»;

Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del

cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti per le attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da parte del soggetto venditore per morosità del cliente, ed in particolare:

a) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorità, può avvenire solo successivamente all'espletamento, da parte del venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non è riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto non è stato possibile accedere al misuratore, e quindi l'intervento di chiusura del punto di riconsegna non è risultato fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di default costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che la responsabilità della tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo è in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito dell'erogazione del suddetto servizio;

b) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti di prelievo nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non può essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avrà trovato un nuovo fornitore; quest'ultima esigenza è stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa che ha previsto l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, prevedere che abbiano diritto a beneficiare del servizio di ultima istanza:

a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volontà, risultino privi di fornitore;

b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;

Considerato che, la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio proprio dell'attività di vendita del gas naturale in relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;

Ritenuto opportuno, al fine di conseguire un quadro di maggiore stabilità della regolazione, che il servizio di ultima istanza sia disciplinato per due anni termici consecutivi e che quindi, per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016:

a) sia confermata l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

b) la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità;

c) con modalità da stabilire con successivo decreto, il servizio di ultima istanza possa essere esteso anche nelle aree ove non si è sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità al fine di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:

a) per motivi indipendenti dalla loro volontà; detti clienti finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;

b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale.

3. L'Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico sono emanati indirizzi all'Autorità volti a disciplinare l'ambito e le modalità di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali ubicati nelle aree geografiche ove non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 2.

Indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale» e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio di ultima istanza.

Art. 3.

Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza

1. Con propria delibera l'Autorità:

a) disciplina le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016;

b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c) emana indirizzi alla società Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016; tale procedura si dovrà basare su offerte relative alla variazione di prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, nel seguito «QVD», di cui all'art. 7 del TIVG;

d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza prevedendo, in particolare, condizioni più incentivanti, in termini di prezzo della fornitura, per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela ai sensi dell'art. 4 del TIVG, fermo restando che, dopo un periodo transitorio, la fornitura del gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso per tutti i clienti finali;

e) disciplina le modalità di subentro del soggetto fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire.

2. L'Autorità emana, altresì, indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1 affinché i tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano, nei documenti di fatturazione, una chiara informazione:

a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza e della sua variazione a seguito dell'incremento del corrispettivo QVD di cui al comma 1, lettera *c)*, stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;

b) della facoltà per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo fornitore senza necessità di comunicare il recesso al proprio fornitore uscente.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora la cessazione di cui al comma 2, lettera *b)* sia dovuta a seguito della scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovrà avvenire con decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello «switching».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2014.

2. Il presente decreto è comunicato all'Autorità per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06295

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2014.

Medicinali per uso umano la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito del mancato rinnovo da parte dei titolari AIC ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina FV n. 264/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011,

con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo nella quale hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione di alcune confezioni, rinunciando per queste al rinnovo;

Ritenuto necessario stabilire un termine per il ritiro dal commercio delle scorte già prodotte, al fine di prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica derivante dal mantenimento in commercio di medicinali ormai privi di AIC e, di conseguenza, sottratti agli obblighi e responsabilità che la normativa prevede a carico del titolare;

Determina:

Art. 1.

1. Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, sono decadute per mancato rinnovo.

2. Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

3. La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E' DECADUTA A SEGUITO MANCATO RINNOVO				
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**	**SOSTANZA ATTIVA**
038114017	GRANISETRON SANDOZ GMBH	" 1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 1 FIALA DA 1 ML	SANDOZ GMBH	GRANISETRON
038114029	GRANISETRON SANDOZ GMBH	" 1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 5 FIALE DA 1 ML	SANDOZ GMBH	GRANISETRON
038114031	GRANISETRON SANDOZ GMBH	" 1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 1 FIALA DA 3 ML	SANDOZ GMBH	GRANISETRON
038114043	GRANISETRON SANDOZ GMBH	" 1 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 5 FIALE DA 3 ML	SANDOZ GMBH	GRANISETRON
038536013	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536025	SAFEDEX	50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE

038536037	SAFEDEX	50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536049	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536052	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536064	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 40 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536076	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536088	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536090	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 80 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE

038536102	SAFEDEX	50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
0385360114	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536126	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536138	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 140 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536140	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536153	SAFEDEX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE
038536165	SAFEDEX	"150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	SANDOZ S.P.A.	BICALUTAMIDE

038845018	JEMTA	" 38 MG/ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 200 MG	SANDOZ S.P.A.	GEMCITABINA CLORIDRATO
038845020	JEMTA	" 38 MG/ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 1G	SANDOZ S.P.A.	GEMCITABINA CLORIDRATO
038845032	JEMTA	" 38 MG/ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 2 G	SANDOZ S.P.A.	GEMCITABINA CLORIDRATO
033757016	CLOREXIDINA SANITAS	"5 G/100 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA" 1 FLACONE DA 1000 ML	SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.	CLOREXIDINA
033757028	CLOREXIDINA SANITAS	"5 G/100 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE CUTANEA" 1 FLACONE DA 5000 ML	SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.	CLOREXIDINA
036236014	NEVASSIAL	"1 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 5 FIALE	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	CIANOCOBALAMINA
039537028	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO

039537030	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 5 (5X1) FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO
039537042	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML CONFEZIONE OSPEDALIERA	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO
039537055	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 5 (5X1) FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML CONFEZIONE OSPEDALIERA	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO
039537067	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 10 (10X1) FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML CONFEZIONE OSPEDALIERA	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO
039537079	PANTOPRAZOLO NYCOMED	" 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 20 (20X1) FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML CONFEZIONE OSPEDALIERA	TAKEDA GMBH	PANTOPRAZOLO
040682155	QUETIAPINA DOC GENERICI	"150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL	DOC GENERICI S.R.L.	QUETIAPINA

039101100	SIROCTID	"200 MICROGRAMMI/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO MU/LTIDOSE IN VETRO DA 5 ML	CHEMI S.P.A.	OCTREOTIDE
039100108	TREOJECT	200 MICROGRAMMI/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 FLACONCINO MULTIDOSE IN VETRO DA 5 ML	LIFEPHARMA S.P.A.	OCTREOTIDE

14A06405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica all'estratto della determinazione V&A IP n. 1299 del 30 giugno 2014, di importazione parallela del medicinale per uso umano Efferalgan.

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 1299 del 30 giugno 2014, di importazione parallela del medicinale per uso umano EFFERALGAN, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 2014, con numero di autorizzazione 61510 C.N. 866947-9 - Importatore: Mediafarm S.R.L., Via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma, a pag. 27, prima colonna, dove è scritto:

«... dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.», leggasi: «... dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è valida fino al 30 settembre 2016.».

14A06390

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società «I.C.I. International Chemical Industry S.p.A.».

Con la Determinazione n. aM - 125/2014 del 29 luglio 2014 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Cellole (CE) via Stazione, SNC, rilasciata alla Società I.C.I. International Chemical Industry S.P.A.

14A06403

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano, rilasciata alla Società «I.C.I. International Chemical Industry S.p.A.».

Con la Determinazione n. aMP - 42/2014 del 29 luglio 2014 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Cellole (CE) via Stazione, SNC, rilasciata alla Società I.C.I. International Chemical Industry S.P.A..

14A06404

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco delle associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Si comunica che il decreto direttoriale 28 luglio 2014 che sostituisce le tabelle contenute negli artt. 1 dei decreti direttoriali 30 luglio 2013 e 7 febbraio 2014 nelle quali sono elencate le Associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it in data 28 luglio 2014.

14A06302

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-186) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.